

**CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 56 DEL D.LGS N. 117 DEL 03/07/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE) TRA IL COMUNE DI ZOGNO E L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO \_\_\_\_\_ PER SERVIZI "PASTI A DOMICILIO", TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO PER UTENTI ANZIANI, DISABILI E SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE.**

**TRA**

il Comune di Zogno, di seguito Comune, con sede in Zogno (BG), Piazza Italia 8, C.F. 94000290166 rappresentato da Patrizia Bettinelli, nata a S. Pellegrino Terme il 19/11/1960, in qualità di Responsabile del Settore Affari Generali

**E**

l'Organizzazione di volontariato senza scopo di lucro denominata \_\_\_\_\_, di seguito Organizzazione, con sede a \_\_\_\_\_, Via/Piazza \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, rappresentata dal sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Organizzazione;

**Richiamati:**

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo settore" e s.m.i.;
- il Codice civile;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e smi;
- la Legge n. 328 del 8 novembre 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la Legge Regionale n.1 del 14 febbraio 2008 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso";

**Premesso che:**

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che "i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- la Legge n. 328 del 8 novembre 2000, ha disciplinato il quadro legislativo per la realizzazione del sistema integrato di interventi e dei servizi sociali, individuando a tal fine il ruolo e le competenze dell'Ente Locale e dei soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, tra i quali le organizzazioni di volontariato;
- la Legge Regionale n.1/2008 egualmente riconosce il ruolo del volontariato come strumento di solidarietà sociale;
- il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del D.Lgs. 117/2017);
- il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le

proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione” (articolo 17 del D.Lgs 117/2017);

- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

**Premesso, inoltre, che:**

- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:
  - l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (a decorrere dalla operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017);
  - il possesso di requisiti di moralità professionale;
  - il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);

**Dato atto che:**

- il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- dal giorno \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_ è stato pubblicato, sul sito istituzionale <http://www.comune.zogno.bg.it/>, all'Albo on line, uno specifico “Avviso pubblico”, per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l'ente;
- svolta la procedura comparativa, è stata selezionata l'Organizzazione non lucrativa denominata \_\_\_\_\_ per lo svolgimento del servizio descritto all'articolo 3 della presente convenzione;
- l'Associazione è iscritta nell'apposito registro (RNU se in vigore oppure registro regionale delle Organizzazioni di volontariato della Provincia di Bergamo \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_)
- lo schema della presente convenzione è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

In esecuzione della Determinazione del Responsabile del Settore \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, a mezzo della presente scrittura privata da valere, occorrendo, quale atto pubblico e da registrarsi a cura e spese di chi se ne procurasse l'uso, si stipula e si conviene quanto segue:

## **ART. 1 PREMESSE**

Comune ed Organizzazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.

## **ART. 2 FINALITA'**

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, il Comune si avvale dell'attività dell'Organizzazione per attività che valorizzino la persona e migliorino la qualità della vita dell'individuo e, di conseguenza, della collettività, come meglio dettagliatamente descritto al successivo art. 4 e seguenti.

## **ART. 3 OGGETTO E DESTINATARI DEL SERVIZIO - MODALITA' DI ACCESSO**

Il Comune affida all'Organizzazione l'effettuazione dei servizi "pasti a domicilio", trasporto ed accompagnamento a favore di utenti anziani in condizioni di autosufficienza parziale o totale o non autosufficienza, disabili e soggetti a rischio di emarginazione.

Le modalità di svolgimento delle attività dovranno essere preventivamente concordate con il competente Servizio Sociale, che esprimerà il proprio parere in ordine all'esecuzione dei servizi medesimi, ed espressamente autorizzate dal Responsabile del Settore Affari Generali.

## **Art. 4 – TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA' AFFIDATE**

I servizi consistono in via generale e prioritaria in:

- trasporto con autovettura (9 posti) di proprietà comunale in dotazione al Settore Affari Generali e automezzi propri dell'Associazione per attività connesse alle tipologie di utenza in carico ai servizi sociali;
- trasporto con automezzi propri dell'Associazione per attività promosse dal Comune;
- sostegno alle attività socio-assistenziali che l'Amministrazione propone nell'ambito dei Servizi Sociali, quali i progetti specifici:
  - servizio "pasti a domicilio";
  - servizio "trasporto persone con gravi patologie".

I servizi sono effettuati dall'Organizzazione mediante:

- operatori volontari, in un numero minimo di dieci (10), inseriti in apposito elenco, soggetto ad eventuali modifiche ed integrazioni, ai quali il Comune fornirà un tesserino di riconoscimento;
- Automezzi propri, per i quali, il Comune riconoscerà all'Organizzazione un rimborso spese come specificato al successivo art. 9.

## **Art. 5 – MODALITA' E TEMPI DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI**

### **1) Progetto "pasti a domicilio"**

Il progetto consiste nella fornitura di pasti, dal lunedì al sabato, presso l'abitazione dei residenti nel Comune di Zogno, che dimostrino di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- a) invalidità attestata da certificato medico rilasciato dalla Commissione Medica Provinciale da cui derivi l'impossibilità di provvedere in modo autonomo alla preparazione dei propri pasti;
- b) Persone con problematiche e/o temporanea non autosufficienza, segnalate dal medico di base o dal competente Servizio Sociale comunale, da cui derivi l'impossibilità a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei pasti.

La distribuzione dei pasti avverrà a cura dell'Organizzazione con propri volontari ed automezzi.

Il costo del pasto, preparato da idonea Ditta, è a totale carico del richiedente ed è corrisposto direttamente all'Organizzazione.

### **2) Progetto "trasporto di persone con gravi patologie"**

Il progetto consiste nel servizio di trasporto presso ambulatori, strutture ospedaliere e centri di cura per visite mediche, esami diagnostici e terapie sanitarie.

Potranno accedere a tale servizio i residenti che dimostreranno di rientrare nelle seguenti condizioni:

- affetti da patologie croniche e/o gravi che necessitano di terapie, esami, visite specialistiche presso case di cura, ospedali o distretti sanitari;
- mancanza di altre possibilità di utilizzare altri mezzi per difficoltà personali e familiari continuative e consolidate;
- ISEE inferiore ad € 9.000,00;

L'accesso al servizio dovrà essere richiesto al Servizio Sociale con congruo anticipo rispetto al giorno previsto per il trasporto.

Il Servizio Sociale provvederà ad accertare la presenza delle condizioni per l'accesso al servizio e lo stato di bisogno del richiedente, esprimendo il proprio parere per l'autorizzazione allo svolgimento del servizio da parte dell'Organizzazione.

### **3) Trasporti vari richiesti dal Comune**

I servizi di trasporto per attività connesse alle tipologie di utenza in carico ai servizi sociali e per attività promosse dal Comune saranno richiesti all'Organizzazione dal Servizio Sociale.

L'Organizzazione dovrà individuare un proprio referente da comunicare al Comune.

### **Art. 6 DURATA**

La durata della convenzione è fissata in anni CINQUE con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

### **Art. 7 IMPEGNI DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Organizzazione si impegna, oltre al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, a garantire:

- l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità, per il tempo concordato, le attività oggetto della convenzione, fatta salva la facoltà di recedere secondo le modalità previste al successivo articolo;
- la competenza specifica per le attività oggetto della presente convenzione;
- il rispetto di tutte le norme previste dal vigente Codice della Strada e di sicurezza stradale durante tutti i servizi di cui alla presente convenzione;
- l'individuazione, per l'esecuzione delle attività, di idonei operatori in possesso dei requisiti oggettivi ed oggettivi nonché delle competenze tecniche e pratiche adeguate alle caratteristiche dei servizi da svolgere, assicurando, di norma, la continuità delle prestazioni con i medesimi operatori;
- la formazione costante ed adeguata, il coordinamento e la supervisione delle risorse umane preposte alla realizzazione del servizio;
- il rispetto da parte di tutti gli operatori coinvolti nella gestione dei servizi della normativa in materia di riservatezza di cui al D. Lgs n.196/2003 e s.m.i e al Regolamento UE n. 2016/679 e contenuta nel D.P.S in vigore presso il Comune;
- il rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di sicurezza;
- la collaborazione con il Comune per permettere un efficace coordinamento delle attività;
- la stipula di apposita polizza assicurativa, per gli operatori, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività convenzionate, nonché per la responsabilità civile verso i terzi per qualsiasi evento o danno generato dallo svolgimento delle suddette attività, tenendo indenne il Comune da qualunque responsabilità per danno o incidente a persone o cose che dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle attività;
- la messa a disposizione dell'utenza, in via continuativa, di un numero telefonico per comunicazioni in merito ad assenze e/o variazioni dei programmi;
- la messa a disposizione di una e-mail dedicata alla quale il Comune provvederà ad effettuare le comunicazioni per l'attivazione dei servizi di trasporto;
- la comunicazione di ogni utile informazione in relazione all'andamento del servizio comprese eventuali segnalazioni di comportamenti scorretti dell'utenza;

- la ricezione di direttive in ordine ai servizi esclusivamente dal Comune;
- L'Organizzazione garantisce altresì che gli operatori assegnati al servizio:
- verifichino sempre le corrette indicazioni del servizio da effettuare (giorno, orario, luogo del ritiro e destinazione, motivo del viaggio, tipo di mezzo da impiegare ecc.);
  - prendano accordi precisi con la/le persona/e responsabili del soggetto da trasportare (familiari – referenti delle strutture ecc.);
  - siano informati sulle condizioni di salute dell'utente da trasportare ed eventuali accorgimenti per la sua mobilitazione e trasporto;
  - aiutino gli utenti dei servizi ad effettuare gli spostamenti abitazione-automezzo e/o automezzo/struttura ricettiva, se richiesto utilizzando gli ausili necessari;
  - segnalino al proprio coordinatore ogni situazione ritenuta di rilievo, ostante al buon funzionamento del servizio.

#### **Art. 8 IMPEGNI DEL COMUNE**

Il Comune si impegna al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione ed in particolare a garantire:

- la disponibilità di n. 1 (uno) automezzo, con idonea copertura assicurativa, dotato di carburante e la necessaria manutenzione;
- la collaborazione con l'Organizzazione per permettere un efficace e puntuale coordinamento delle attività;
- il riconoscimento all'Organizzazione del rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dei servizi nei termini dettagliati nel successivo articolo.

#### **Art. 9 RIMBORSI**

Il valore della presente convenzione è calcolato nell'importo annuale di € 7.300,00 (Euro settemilatrecento/00) esente Iva ai sensi dell'art. 10, p. 27 ter, del D.P.R. 633/72.

Sono rimborsabili, in base alle disponibilità finanziarie all'uopo previste nel bilancio del Comune, quale recupero di spese effettivamente sostenute, i seguenti oneri e spese debitamente documentati:

- oneri relativi alla copertura assicurativa (di cui all'art. 18 del D.Lgs 117/2017), per la quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione;
- i costi di carburante per l'utilizzo degli automezzi di proprietà dell'Organizzazione nella misura di € 0,35 al Km;

Tutte le spese di cui ai punti precedenti saranno rimborsate solo previa presentazione di idonea documentazione.

Le prestazioni oggetto del rimborso di cui al presente articolo, saranno documentate all'Ufficio competente mediante "schede riassuntive" mensili dei servizi svolti. Detti prospetti dovranno essere trasmessi al Comune debitamente firmati dal legale rappresentante dell'Organizzazione richiedente.

L'importo sarà liquidato mensilmente o comunque entro 60 giorni dalla presentazione di note d'addebito riepilogative di rendicontazione delle attività realizzate e dei costi sostenuti rimborsabili, firmate dal legale rappresentante dell'Organizzazione.

Ai sensi dell'art. 17, comma 3, del d. Lgs. n. 117/2017 sono vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

Eventuali rimodulazioni nell'articolazione dei servizi che comportino l'accorpamento e/o l'integrazione dei segmenti previsti, finalizzate ad un più efficiente ed efficace realizzazione degli stessi, sono verificate e attivate sulla scorta di appositi accordi tra il Comune e l'Organizzazione e possono comportare un adeguamento del rimborso previsto. L'eventuale ridefinizione in diminuzione o in aumento su base annua del rimborso stabilito viene definita tra le parti secondo specifici accordi.

### **Art. 10 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE**

Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile, costituiscono motivo per la risoluzione della convenzione, ai sensi dell'art. 1456 del C.C. le seguenti ipotesi:

- utilizzo di personale non idoneo all'espletamento dei servizi;
- gravi e ripetute deficienze o negligenze da parte dell'Organizzazione, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate, compromettono il servizio;
- mancata effettuazione del servizio;
- accertate violazioni di legge.

### **Art. 11 MODIFICHE E CONTROVERSIE**

La presente convenzione potrà essere modificata solo previo accordo scritto tra le parti contraenti. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere relativamente al presente atto dovrà essere preventivamente tentata una soluzione con spirito di reciproca comprensione; in caso di mancato accordo, si riconosce la competenza del Tribunale di Como a dirimere ogni controversia.

### **Art. 12 NORME FINALI**

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia, nonché alle disposizioni regolamentari e alle discipline organizzative del Comune e dell'Organizzazione.

L'Organizzazione assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative alla convenzione, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

Zogno, li \_\_\_\_\_

IL COMUNE DI ZOGNO  
IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI

\_\_\_\_\_

ORGANIZZAZIONE \_\_\_\_\_  
IL PRESIDENTE

\_\_\_\_\_